

## **Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale**

“Istituzione del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi, per fusione dei comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi.”.

### **PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

Visti gli articoli 74 e 77, comma 2, della Statuto regionale;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi, presentata di comune accordo dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione \_\_\_\_\_ con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data \_\_\_\_\_ con il seguente esito:

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi sono caratterizzati da omogeneità territoriale e da una forte integrazione e interconnessione sociale e culturale;
4. Al fine di pervenire nel 2017 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Capolona Castiglion Fibocchi è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2017;

5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati in via transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi;
7. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza del Comune di Castiglion Fibocchi all'unione di comuni denominata Unione dei Comuni del Pratomagno e si individuano, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Capolona Castiglion Fibocchi, nonché norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi;
8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;
9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare:
  - a) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi;
  - b) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge

#### Articolo 1 Istituzione del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2017, il Comune di Capolona Castiglion Fibocchi, mediante fusione dei comuni di Capolona e di Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo.
2. Il territorio del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Capolona e di Castiglion Fibocchi, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge.
3. Alla data del comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Castiglion Fibocchi alla data dell'estinzione. In caso di nomina dell'organo di revisione contabile da parte del commissario, è consultato il comitato di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Articolo 2  
Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Capolona Castiglion Fibocchi subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Capolona Castiglion Fibocchi.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Articolo 3  
Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 4  
Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi è situata presso la sede dell'estinto Comune di Capolona.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi.

Articolo 5  
Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2016 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi.

Articolo 6  
Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Capolona Castiglione Fibocchi entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 7  
Municipi

1. Lo statuto del Comune di Capolona Castiglione Fibocchi può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Articolo 8  
Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Capolona Castiglione Fibocchi è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.
2. Al Comune di Capolona Castiglione Fibocchi è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Articolo 9  
Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Capolona Castiglione Fibocchi si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di Capolona e Castiglione Fibocchi, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011 stessa. L'istituzione del Comune di Capolona Castiglione Fibocchi non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale e regionale del territorio montano degli estinti Comuni di Capolona e Castiglione Fibocchi.

Articolo 10  
Disposizioni finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il Comune di Capolona Castiglion Fibocchi fa parte dell'unione dei comuni denominata Unione dei Comuni del Pratomagno in luogo del Comune di Castiglion Fibocchi, salvo l'eventuale recesso a norma di statuto dell'unione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il commissario di cui all'articolo 3 sostituisce il sindaco e i rappresentanti del Comune di Castiglion Fibocchi negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dai rappresentanti del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi.
3. Il consiglio del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.
4. In via transitoria, fino al 31 agosto 2017, l'Unione dei Comuni del Pratomagno, continua a esercitare la funzione di protezione civile, affidata dal Comune di Castiglion Fibocchi, limitatamente alla parte del territorio dell'estinto Comune di Castiglion Fibocchi, qualora tale funzione risulti ancora in corso alla data del 31 dicembre 2016. Decorso detto termine, l'unione di comuni esercita la funzione di protezione civile per tutto il territorio del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi, salvo l'eventuale recesso dalla funzione a norma di statuto dell'unione.
5. In via transitoria, fino al 31 agosto 2017, l'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino continua a esercitare la funzione di protezione civile, affidata dal Comune di Capolona, che risulti ancora in corso alla data del 31 dicembre 2016, limitatamente al territorio dell'estinto Comune di Capolona. Decorso detto termine l'esercizio ancora in corso della suddetta funzione cessa di diritto, salvo la conclusione da parte dell'unione dei procedimenti in corso avviati su istanza.
6. Entro il 31 agosto 2017 il personale comandato o trasferito all'Unione dei comuni montani del Casentino per l'esercizio della funzione di cui al comma 5 rientra, con provvedimento del Comune di Capolona, nella disponibilità di detto ente.
7. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i sindaci dei Comuni di Capolona e di Castiglion Fibocchi possono individuare, prima dell'estinzione dei relativi comuni, le funzioni che l'Unione dei Comuni del Pratomagno eserciterà per il comune di Capolona Castiglion Fibocchi, formulando tale proposta alla Giunta dell'Unione dei Comuni del Pratomagno. Qualora la giunta dell'unione accolga tale proposta, può modificare con propria deliberazione lo statuto dell'unione, introducendo le funzioni che l'unione eserciterà per il Comune di Capolona Castiglion Fibocchi a decorrere dal 1° gennaio 2017, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011. Resta fermo che tali modifiche statutarie entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio dell'unione di comuni.
8. La procedura di modifica statutaria individuata al comma 7 è consentita entro il 31 dicembre 2016. Decorso tale termine per le modifiche statutarie si applicano le procedure ordinarie previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011.

9. L'Unione dei Comuni del Pratomagno, allo spirare del termine del 31 dicembre 2016, cessa di esercitare le funzioni assegnate dall'estinto Comune di Castiglion Fibocchi diverse da quelle di cui ai commi 4 e 7, salvo la conclusione da parte dell'unione dei procedimenti in corso avviati su istanza.
10. Il 31 dicembre 2016 il personale che risulta comandato, distaccato o trasferito all'unione dal Comune Castiglion Fibocchi per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 9 rientra nel Comune di Castiglion Fibocchi.
11. L'Unione dei comuni montani del Casentino, allo spirare del termine del 31 dicembre 2016, cessa di esercitare le funzioni assegnate dall'estinto Comune di Capolona diverse da quelle di cui al comma 5, salvo la conclusione da parte dell'unione dei procedimenti in corso avviati su istanza.
12. Il 31 dicembre 2016 il personale che risulta comandato, distaccato o trasferito all'Unione dei comuni montani del Casentino per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 11 rientra nel Comune di Capolona.
13. Il Comune di Capolona Castiglion Fibocchi resta obbligato nei confronti dell'Unione dei Comuni del Pratomagno e dell'Unione dei comuni montani del Casentino per le obbligazioni che devono essere adempiute dalle unioni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Castiglion Fibocchi e i Capolona hanno a qualsiasi titolo affidato alle unioni, per tutta la durata delle obbligazioni verso terzi assunte per lo svolgimento delle funzioni affidate. Il Comune di Capolona Castiglion Fibocchi è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire, nel periodo transitorio di cui ai commi 4 e 5, la continuità amministrativa. Sono fatti savli gli accordi volti a regolare o definire diversamente i rapporti pendenti.
14. Il comune di Capolona Castiglion Fibocchi, a norma dell'articolo 2, comma 1, succede anche nei diritti sui beni mobili e immobili che, alla data del 31 dicembre 2016, risultano, negli atti associativi di svolgimento delle funzioni di cui ai commi 4, 5, 7, 9 e 11, in capo ai comuni di Capolona e di Castiglion Fibocchi.
15. La giunta dell'Unione dei Comuni del Pratomagno con propria deliberazione provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, conseguenti all'istituzione del comune di Capolona Castiglion Fibocchi, secondo quanto previsto dai commi 1, 4, e 9. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul B.U.R.T. e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del TUEL.
16. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il comune di Capolona Castiglion Fibocchi è inserito in luogo del comune di Castiglion Fibocchi nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 2" dell'allegato A alla l.r. 68/2011 ai soli fini dell'appartenenza del comune all'unione di comune; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata. Nell'ambito 5 dell'allegato A della l.r. 68/2011 è soppresso il comune di Capolona.
17. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.
18. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2017:

- a) l'Unione dei Comuni del Pratomagno esercita, ad ogni effetto, per il territorio del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati alla medesima unione in materia di forestazione;
- b) gli interventi a qualsiasi titolo in corso di attuazione da parte dell'Unione dei Comuni del Pratomagno e dell'Unione dei comuni montani del Casentino sui territori dei comuni estinti di Castiglion Fibocchi e di Capolona sono conclusi dalle unioni medesime;
- c) nell'anno 2017 all'Unione dei Comuni del Pratomagno è attribuita, per l'esercizio delle funzioni che risultano, ai sensi dalla precedente lettera a), conferite o assegnate dalla Regione per il territorio del comune estinto di Capolona, una percentuale aggiuntiva rispetto a quella spettante ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, pari allo 0,08 per cento; corrispondentemente, all'Unione dei comuni montani del Casentino la percentuale spettante è ridotta dello 0,08 per cento; a decorrere dall'anno 2018 la percentuale aggiuntiva e quella posta in riduzione sono dello 0,17 per cento;
- d) restano di competenza dell'Unione dei comuni montani del Casentino i procedimenti, diversi da quelli indicati alla lettera b), relativi alle funzioni, ai compiti e alle attività in materia di forestazione, avviati e non conclusi alla data del 31 dicembre 2016, compresi quelli concernenti opere, nonché i relativi contenziosi, che riguardano il territorio del comune di Capolona;
- e) l'Unione dei Comuni del Pratomagno e l'Unione dei comuni montani del Casentino aggiornano, ove occorra, gli atti di programmazione per il territorio di competenza.

Articolo 11  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.